REGOLAMENTO (CE) N. 2359/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1995

che fissa i limiti d'intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5 e l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88, il limite per l'intervento applicabile alle arance, a partire dalla campagna 1991/1992, è pari al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati ; che tuttavia, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, recante misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi [5], il limite di intervento per le arance così calcolato deve essere maggiorato di una quantità pari alla media dei quantitativi di arance per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne dal 1984/1985 al 1988/1989 ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i limiti di intervento per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono pari, a partire dalla campagna 1991/1992, al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati ; che tuttavia, in applicazione dell'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 3119/93, i quantitativi di mandarini, di mandarini satsuma e di clementine consegnate alla trasformazione nel quadro dello stesso regolamento sono assimilati ad una produzione destinata al consumo allo stato fresco, ai fini della fissazione dei rispettivi limiti di intervento e che, d'altro lato, il limite per i mandarini satsuma calcolato come sopra indicato deve essere maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di mandarini satsuma per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne dal 1989/1990 al 1991/1992 ;

considerando che è opportuno fissare i limiti d'intervento per i prodotti succitati per la campagna 1995/1996, in applicazione delle succitate disposizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, i limiti d'intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono fissati come segue :

— arance :	1 202 000 t,
— mandarini :	36 300 t,
— mandarini satsuma :	176 800 t,
— clementine :	128 600 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
(4) GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8.
(5) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.